

19441-22

## REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCA RAMACCI

ANGELO MATTEO SOCCI

ALDO ACETO

ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

**FABIO ZUNICA** 

ha pronunciato la seguente

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 302/2022

CC - 08/02/2022

R.G.N. 37253/2021

Motivazione Semplificata

**SENTENZA** 

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 27/07/2021 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

letta la memoria dei difensori della ricorrente, AVV. (omissis) e AVV.

(omissis) :

H

## RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1.La sig.ra (omissis) ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 27/07/2021 del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore che, ritenuta nei suoi confronti la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dell'importo di euro 147.897,64, corrispondente al profitto del reato.
- 1.1.Con unico motivo deduce la violazione di legge in relazione alla quantificazione del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti che non può corrispondere all'imposta evasa dall'utilizzatore delle fatture stesse.
- 2.Con memoria trasmessa via pec il 28/01/2022, i difensori della ricorrente hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso ribadendone la fondatezza)
- 3.Il ricorso è ammissibile (siccome proposto per violazione di legge ai sensi dell'art. 325, comma 2, cod. proc. pen.) e fondato.
- 3.Costituisce insegnamento costante della Corte di cassazione quello secondo il quale, in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, in quanto il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, Rv. 267925 01; Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016, Rv. 266832 01; Sez. 3, n. 42641 del 26/09/2013, Rv. 257419 01);
- 3.1. ne consegue che, come condivisibilmente affermato da Sez. 3, n. 43592 del 2016, cit., il vincolo nei confronti dell'emittente può essere imposto in relazione al solo prezzo del delitto di cui all'art. 8 D.Lgs. n.74 del 2000, da individuare in sede di sequestro con riferimento a qualsiasi utilità economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato;
- 3.2.nel caso di specie, invece, il profitto confiscabile è stato determinato nei confronti della ricorrente in misura (euro 147.897,64) corrispondente all'imposta evasa dall'utilizzatrice, la società «Vito Service S.r.l.», nei cui confronti la società

legalmente rappresentata dalla (omissis) aveva emesso, in provvisoria tesi accusatoria, diciotto fatture per operazioni soggettivamente inesistenti dell'importo (imponibile) complessivo di euro 672.262,00 oltre IVA, appunto, pari ad euro 147.897,64;

3.3.l'ordinanza deve pertanto essere annullata *in parte qua* con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Nocera Inferiore che si uniformerà ai principi di diritto enunciati ai §§ 3 e 3.1.

## P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di (omissis) con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Nocera Inferiore.

Così deciso in Roma, l'8/02/2022.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto

11 Presidente

Luca Ramacci

DEPOSITATA IN CAMOELLONA

1 8 MAG 2022

ILCANCENTO SPENT